

N. 04966/2013REG.PROV.COLL.
N. 06331/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6331 del 2007, proposto da:

La Casa Giardino Srl, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto
presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

contro

Comune di L'Aquila in persona del sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avv. Paola Giuliani, con domicilio eletto presso Alfredo
Petillo in Roma, via Guido D'Arezzo n. 18;

nei confronti di

Società Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante,
non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00239/2007, resa tra le parti, concernente sanzione pecuniaria per ritardato pagamento oneri concessori

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per l'appellante l'avvocato Lopardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Casa Giardino s.r.l, con ricorso notificato in data 18 agosto 2000, impugnava innanzi al T.A.R. per l'Abruzzo la nota n. 30286 del 1° agosto 2000 del Comune di L'Aquila - Settore Bilancio Affari Economici, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente esponeva che il Comune, con la nota impugnata, nel dare atto dell'avvenuto versamento in data 10 luglio 2000 della somma di £. 80.049.600 in relazione alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di un edificio commerciale in località Pettino, rilevava che lo stesso versamento era stato effettuato oltre il termine di validità della concessione (18 maggio 1998) ed irrogava per questo, a termini dell'art. 3 della legge n. 47/1985, la sanzione prevista pari al raddoppio dell'importo dovuto per oneri concessori.

Con la stessa nota il Comune intimava, contestualmente, alla Reale Mutua di Assicurazione, che aveva rilasciato polizza fideiussoria per

conto della ricorrente società, di provvedere al pagamento dell'importo di £. 80.049.600, entro il termine di 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa nota.

La Casa Giardino s.r.l. riteneva illegittima la nota comunale nella parte in cui aveva disposto il raddoppio del contributo per tardivo versamento in quanto, a suo parere, sarebbe bastato che l'Amministrazione si fosse rivolta alla Reale Mutua di Assicurazione per ottenere il pagamento nei termini previsti.

Il T.A.R. per l'Abruzzo, con sentenza n. 239 del 17 gennaio 2007, rigettava il ricorso ritenendo che la sanzione fosse stata correttamente applicata dal Comune a termini dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 47/1985.

Avverso tale decisione ha proposto appello La Casa Giardino s.r.l..

Con unico articolato motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 47/1985, nonché degli artt. 1206, 1175, 1375 e 1227 del codice civile, difetto di motivazione e violazione della legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

L'appellante espone che la Reale Mutua Assicurazione, in data 18 maggio 1995, ha rilasciato la polizza fideiussoria n. 3075 a garanzia del pagamento degli oneri concessori relativi al complesso commerciale sito in località Pittino.

In detta polizza, notificata al Comune di L'Aquila, era stato previsto che "la società in caso di inerzia od inadempimento del contraente, assume l'obbligo di sostituirsi direttamente nella corresponsione al Comune

delle somme dovute sia per la sorte capitale che per interessi entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune stesso”.

A parere dell'appellante, conseguentemente, sarebbe stato sufficiente che il Comune avesse comunicato alla Società garante l'inerzia del contraente nel pagamento degli oneri concessori, per ottenere , nei successivi trenta giorni, la liquidazione del dovuto.

Nel comportamento tenuto dall'amministrazione comunale, secondo l'appellante, si configurerebbe pertanto la violazione dell'art. 1206 c.c., in quanto il Comune non avrebbe “fatto quanto necessario perché avesse luogo l'adempimento dell'obbligazione”, nonché la violazione dei principi di correttezza, ex art. 1175 c.c. e di buona fede, ex art. 1375 c.c. ed in ultimo dell'art. 1227 c.c., in quanto il Comune avrebbe potuto evitare qualsiasi danno da ritardo usando la “ordinarissima diligenza”, inviando alla Reale Mutua una comunicazione con invito al pagamento del dovuto.

L'appellante, infine, trattandosi di una situazione ancora non definita, l'applicazione dell'art. 27, comma 17, della legge 448/2001 che prevede una riduzione della sanzione irrogata dal Comune ai sensi dell'art. 3 della legge 47/1985.

Si è costituito in giudizio il Comune di L'Aquila che chiede il rigetto dell'appello proposto.

L'appello è infondato e va rigettato.

Con l'appello in esame la società ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Abruzzo che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il comune di L'Aquila ha applicato nei suoi

confronti la sanzione prevista dall'art. 3 della L. n. 47/85, per il ritardato pagamento degli oneri relativi al rilascio di una concessione edilizia.

I dedotti motivi d'appello vanno respinti, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della sezione.

Con decisioni C.S. n. 1250/2005, n. 6345/2005, n. 4025/2007 e n. 5395/2011 è stato, infatti, precisato che:

- l'obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ha per oggetto una prestazione pecuniaria, da eseguire al domicilio del creditore, senza che su quest'ultimo gravi alcun onere di preventiva sollecitazione o avvertenza;
- in assenza di inadempimenti imputabili all'Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, non può farsi riferimento all'art. 1227 c.c. essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame.

L'applicazione della sanzione pecuniaria poi non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell'applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia.

Per il principio *tempus regit actum*, va disattesa la istanza dell'appellante in ordine all'applicazione dell'art. 27, comma 17, della legge 448/2001 che prevede una riduzione della sanzione irrogata dal Comune ai sensi dell'art. 3 della legge 47/1985.

Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto, perché infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)